

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia  
Ambito direzionale Diritto pubblico  
Bundesrain 20  
3003 Berna

### **Procedura di consultazione concernente l'Avamprogetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE)**

Gentili Signore,  
Egregi Signori,

abbiamo ricevuto la lettera del 24 giugno 2015 della Consigliera federale Simonetta Sommaruga in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro parere, formuliamo le osservazioni seguenti.

Il Consiglio di Stato ha esaminato con attenzione l'avamprogetto e, nel complesso, condivide le proposte presentate. Il testo di legge infatti costituisce un'adeguata proposta per il riconoscimento e la riparazione dell'ingiustizia e delle sofferenze subite dalle vittime delle misure di coercizione e di collocamenti extrafamiliari. D'altro canto il Consiglio di Stato rileva come i provvedimenti già adottati e in vigore finora, quali l'aiuto immediato, l'accesso agli incarti, la tavola rotonda, ecc., confermano l'efficienza e l'efficacia di questa azione di riconoscimento.

Di seguito, presentiamo le nostre osservazioni su alcuni articoli dell'avamprogetto della LMCCE.

#### Art. 2

La definizione del concetto di vittima di cui all'art. 2 lett.d LMCCE dovrebbe essere concretizzata in maniera più chiara. Si pensa in particolare alle cause che hanno portato ad una lesione dell'integrità fisica, psichica o sessuale, che così espresse sono di ampia e difficile interpretazione ( in particolare quelle di cui alle cifre 6, 7 ed 8, ovvero lo sfruttamento economico, l'impedimento mirato dell'evoluzione e dello sviluppo personale, così come la stigmatizzazione sociale). È necessario delineare maggiormente tali concetti, rivestendo essi un'importante componente individuale ed essendo quindi necessario definire i criteri sui quali fondare la valutazione.

A ciò si aggiunge ad ogni modo un aspetto a nostro avviso di difficile concretizzazione legato alle tangibili difficoltà di poter determinare quali collocamenti presso strutture o presso terzi fossero ingiustificati, ed inoltre quali persone oggetto di tali misure siano da reputarsi vittime ai sensi della LCMME, ovvero abbiano subito lesioni o abusi. Questo a fronte del fatto che i dossier relativi a queste misure erano di competenza di enti comunali, ed erano dunque sparsi sull'intero territorio cantonale, e che inoltre molti di questi dossier non sono probabilmente più reperibili.

#### Art. 5

Il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della LMCCE per la presentazione della domanda per il contributo di solidarietà è troppo esiguo.

Il rischio che l'informazione inerente la facoltà di riparazione non pervenga tempestivamente a tutta la schiera di persone interessate è infatti molto alta.

Inoltre è importante ritenere che spesso il dossier riguardante il collocamento di una persona va ricostruito attingendo agli archivi di svariati uffici cantonali, a quelli dei Comuni e a quelli degli istituti (non di rado completamente in disordine). Successivamente la documentazione, se necessario, dev'essere anonimizzata e privata dei passaggi problematici dal profilo della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP). La prospettiva di dover trattare in sei mesi decine e decine (se non centinaia) di dossier appare dunque estremamente onerosa e difficilmente realizzabile. In maniera analoga è ipotizzabile che anche i servizi dei punti di contatto potrebbero trovarsi in una situazione di sovraccarico.

Per tutti questi motivi si propone quindi di estendere questo termine ad almeno due anni.

#### Art. 9

Condividiamo il principio secondo cui la partecipazione finanziaria dei Cantoni al contributo di solidarietà sia fondata sul principio della liberalità volontaria di ogni singolo Cantone.

#### Artt. 10 - 13

Le norme relative all'archiviazione e alla consultazione degli incarti risultano adeguate ed efficaci. Riteniamo che sia importante includere espressamente anche i Comuni tra le autorità obbligate a conservare gli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, in quanto la competenza per adottare queste decisioni spettava precipuamente proprio alle Autorità comunali e non al Cantone.

Si ritiene però che l'art. 11 (così come il precedente art. 7 della LF concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa) costituisca di fatto un importante svincolo legale dal segreto medico, giusta l'art. 321 CP, il quale di principio è opponibile anche ai congiunti, essendo l'obbligo di discrezionalità garantito anche dopo la morte del paziente, e non essendo questo diritto successibile. Con l'art. 11 si permette ad ogni congiunto di una persona che è stata oggetto di una misura coercitiva a scopo assistenziale prima del 1981 - non per forza vittima ai sensi della nuova LMCCE - di visionare la cartella sanitaria del paziente. Questo potrebbe creare un'importante disparità di trattamento rispetto ad altri congiunti. D'altro canto si osserva altresì che il mantenimento assoluto del segreto medico nei confronti dei congiunti di persone decedute potrebbe rivelarsi problematico, segnatamente laddove rischierebbe di inibire i necessari chiarimenti sugli aspetti che hanno portato al loro collocamento.

In merito alla terminologia utilizzata agli artt. 12 e 13 si osserva che l'espressione "Gli archivi di Stato cantonali" è piuttosto infelice e pleonastica. Traduce la locuzione tedesca "kantonale Staatsarchive" della quale è pure stata proposta, in altra sede, la modifica in "kantonale Archive". Si propone quindi di sostituire "Gli archivi di Stato cantonali" con "Gli archivi cantonali" (nel titolo dell'art. 12 e all'art. 12 cifra 2) nonché: "Gli archivi di Stato cantonali e altri archivi di Stato" con "Gli archivi cantonali e altri archivi pubblici" (art. 12 cifra 1 e art. 13 cifra 1).

#### Art. 14

Riteniamo che sia opportuno indicare con una specifica base legale che i punti di contatto per le vittime e per le altre persone oggetto di misure (nel Cantone Ticino i consultori previsti dalla Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati -LAV- (art. 9 ss. LAV)) fungano da servizi di riferimento per la consulenza e il sostegno alle vittime ai sensi della LMCCE. I punti di contatto permettono infatti di dare una continuità all'attività già intrapresa e garantiscono un'alta qualità delle prestazioni di aiuto. Questa misura necessita tuttavia di essere meglio definita.

Non si ritiene però opportuno, ritenuto il tempo ormai trascorso dalle infrazioni e dagli atti illeciti subiti dalle persone oggetto di misure, comprendere fra i servizi riconosciuti alle vittime LMCCE

anche l'aiuto immediato, di cui all'art. 2 lett. a LAV. Quest'ultimo ha infatti quale scopo quello di intervenire con delle misure di prima necessità al fine di rispondere ai bisogni più urgenti scaturiti dal reato. Quanto può essere fornito dai punti di contatto è un servizio di consulenza ed un aiuto a più lungo termine ai sensi della LAV.

Artt. 15 - 16


Riteniamo positivamente la volontà di promuovere un'analisi scientifica e più in generale una riflessione sul tema delle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981. Per contro esprimiamo il nostro scetticismo circa la reale utilità di erigere monumenti o creare altri simboli commemorativi. Parimenti fonte di perplessità sono gli eventuali e imprevedibili effetti di creare un precedente per altre situazioni.

Art.18


Sarebbe auspicabile che nella Commissione consultiva istituita dal Consiglio federale possano presenziare anche rappresentanti dei punti di contatto che sono in relazione diretta con le vittime.

In conclusione il Consiglio di Stato del Cantone Ticino auspica che l'avamprogetto della LMCCE possa essere approvato, tenendo in considerazione le osservazioni di cui sopra.

Vogliate gradire, gentili Signore, egregi Signori, l'espressione della massima stima.

Il Presidente:  
  
N. Gobbi

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Cancelliere:  
  
G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch);
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch);
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch);
- Archivio di Stato del Cantone Ticino (decs-asti@ti.ch);
- Centro dei sistemi informativi (csi@ti.ch);
- Cancelleria dello Stato (can-scads@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (joerg.debernardi@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.